

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Civile Sezione 1
Riferimento	7668 – 3 aprile 2020

Dispositivo

Bimba nata in provetta da coppia omosessuale?

L'Ufficiale di stato civile non può registrarne la doppia maternità

COMPENDIO

L'ordinamento prevede che una sola persona ha il diritto di essere menzionata come madre nell'atto di nascita.

Il divieto di doppia maternità si applica agli atti formati o da formare in Italia a prescindere dal luogo ove sia avvenuta la pratica fecondativa.

*“La Corte costituzionale ha ritenuto conforme a Costituzione con la sentenza n. 221 del 2019. La quale ha premesso che «la possibilità - dischiusa dai progressi scientifici e tecnologici - di una scissione tra atto sessuale e procreazione, mediata dall'intervento del medico, pone, in effetti, un interrogativo di fondo: se sia configurabile - e in quali limiti - un "diritto a procreare" (o "alla genitorialità, che dir si voglia), comprensivo non solo dell'an e del quando, ma anche del quomodo, e dunque declinabile anche come diritto a procreare con metodi diversi da quello naturale», ma al suddetto interrogativo la Corte ha dato risposta negativa seguendo «**due idee di base**»,*

La prima «*attiene alla funzione delle tecniche considerate. La legge configura, infatti, in apicibus, queste ultime come rimedio alla sterilità o in fertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimovibile: escludendo chiaramente, con ciò, che la PMA possa rappresentare una modalità di realizzazione del "desiderio di genitorialità alternativa ed equivalente al concepimento naturale, lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati*».

La seconda «*attiene alla struttura del nucleo familiare scaturente dalle tecniche in questione. La legge prevede, infatti, una serie di limitazioni di ordine soggettivo all'accesso alla PMA, alla cui radice si colloca il trasparente intento di garantire che il suddetto nucleo*



riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una madre e di un padre».

La validità delle suddette conclusioni non è inficiata dai recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità'

